

PIU' SEMPLICI LE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ERARIALI E CONTRIBUTIVI

La Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 125/2020, introduce rilevanti novità in tema di transazione fiscale e contributiva che potrebbero agevolare il buon esito di un maggior numero di accordi di ristrutturazione e di concordati. In questo modo, le imprese in difficoltà, che dimostrano di non poter soddisfare diversamente in tutto o in parte l'erario e gli enti previdenziali, possono guardare positivamente al futuro presentando una proposta di ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi nel tentativo di salvaguardare la continuità aziendale.

Le novità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione

L'art. 3, comma 1-bis, D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla L. 159/2020, consente alle società di ottenere l'omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, **anche in mancanza di adesione** da parte dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali, per quanto determinante per ottenere la maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta da parte dei creditori (nel concordato) o per il raggiungimento della soglia minima di adesione del 60% (negli accordi), a condizione che si dimostri che la liquidazione del proprio patrimonio nell'ambito della procedura fallimentare sarebbe meno vantaggiosa rispetto alla proposta formulata.

Si tratta del c.d. meccanismo di **adesione d'ufficio** (o *Cram down* fiscale e previdenziale), già contemplato dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1° settembre 2021, ma che con riferimento alla disposizione in esame viene introdotto in via anticipata nell'attuale Legge fallimentare.

La disposizione, già in vigore dal **4 dicembre 2020**, può essere immediatamente applicata dai tribunali in tutti i procedimenti di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione non ancora omologati. L'obiettivo del legislatore è stato dunque quello di **eliminare una delle più rilevanti criticità** applicative dell'istituto della transazione fiscale, costituita da posizioni particolarmente intransigenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sovente portavano ad affossare proposte di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione anche quando le alternative concretamente praticabili (fallimento) si presentano palesemente meno convenienti.

Altrettanto rilevante sotto questo profilo è l'**abrogazione** del decreto interministeriale del 4 agosto 2009, che sostanzialmente obbligava gli enti previdenziali a rifiutare le transazioni previdenziali quando la proposta del debitore non prevedeva il pagamento integrale dei crediti per premi previdenziali assistiti da privilegio. In questo modo, si superano gli ostacoli burocratici sino ad oggi posti dagli enti in questione, non ultima la tempistica eccessivamente dilatata - non compatibile con i tempi ristretti imposti dalle operazioni di *restructuring* - con cui sino ad oggi gli stessi si pronunciavano sulle proposte di transazione contributiva.

Per una più immediata comprensione delle novità si riporta il seguente prospetto riepilogativo.

I beneficiari	Le imprese in difficoltà, che sono soggette alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 1, l. fall., ovvero quelle che, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> •hanno avuto, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000; •hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000; •hanno un ammontare di debiti anche non scaduti superiore a € 500.000.
Quali procedure	<ul style="list-style-type: none"> •accordi di ristrutturazione dei debiti •concordati preventivi
Quali condizioni	La proposta formulata deve essere più conveniente per l'erario e gli enti previdenziali rispetto all'alternativa liquidatoria (fallimento)

prorevi auditing s.r.l.

Chi decide	Il tribunale, il quale valuta la proposta e la convenienza della stessa, anche sulla base della relazione di un professionista indipendente (nominato dalla società)
Da quando si applica	Dal 4 dicembre 2020 sia per le nuove procedure, sia per quelle tutt'ora pendenti

15 dicembre 2020